



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI
DI DATA 23/4/2026**

OGGETTO

**Nomina Revisore dei Conti della Comunità delle Giudicarie
01.05.2026 – 30.04.2029.**

L'anno duemilaventisei addì ventitre del mese di aprile alle ore 17:30 nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie.

Assiste il Segretario Generale dott. Michele Carboni.

Il dott. Giorgio Butterini assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio dei Sindaci a deliberare sull'oggetto su indicato.

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti della Comunità delle Giudicarie 01.05.2026 – 30.04.2029.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Dato atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Dato atto che, il comma 2 del medesimo articolo, prevede anche che "se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo".

Preso atto che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che "1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente".

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 22 del 20 novembre 2024, è stato approvato il nuovo Statuto della Comunità delle Giudicarie, includendo anche le modifiche introdotte dalla riforma istituzionale approvata con la L.P. 7/2022.

Dato atto che, a seguito delle elezioni amministrative del 4 maggio 2025, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 del 12 giugno 2025 è stato nominato il Presidente della Comunità delle Giudicarie, dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo.

Dato atto che con propria deliberazione n. 1 d.d. 07/08/2025 si è preso atto della composizione dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità delle Giudicarie

VISTO la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 33 di data 18 dicembre 2025 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028 della Comunità delle Giudicarie".

VISTO che il Consiglio dei Sindaci con delibera n. 34 di data 18 dicembre 2025, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2026 – 2028 della Comunità delle Giudicarie.

VISTO il Decreto del Presidente n. 151 di data 29 dicembre 2025 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028- Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2026 - 2028".

Premesso che con delibera del Consiglio n. 8 dd. 23 febbraio 2023 è stato rinnovato l'incarico di revisione dei Conti della Comunità delle Giudicarie per il triennio 2023/2026 nella persona della dott.ssa Cristina Odorizzi.

Richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 206 comma 1 che prevede che i Comuni eleggono con voto limitato a due componenti il collegio dei revisore dei conti composto da tre membri iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.lgs 27.01.2010 n. 39 o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio;
- art. 206 comma 3 che prevede che le province organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione ed aggiornamento per gli iscritti, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi;
- art. 207 che prevede che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina ed i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta;
- art. 213 comma 1 che prevede che il possesso dei requisiti formativi previsti dall'art. 206 comma 1 non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 3 dello stesso articolo 206;
- art. 213 comma 3 che prevede che dall'entrata in vigore della L.R. 1/2013 non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dall'art. 1 comma 1 lettera e) della stessa Legge regionale n. 1/2013;
- art. 213 comma 4 che prevede che resta confermata la competenza del Consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti.

Richiamato l'articolo 211 "Compenso dei revisori" Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che stabilisce quanto segue:

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

Vista la L.P. 16 giugno 2006, n. 3, che disciplina le Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, con la quale sono state istituite le Comunità ed in particolare l'art. 14, comma 7, che stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, si applicano alla Comunità stessa le leggi regionali in materia di Ordinamento dei Comuni;

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che all'art. 31 dispone che il revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi. A tale fine sono rilevanti anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279/1974;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L "Nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti dei comuni ed altri enti locali". Aggiornato/modificato con DPRReg. 25 settembre 2020, n. 42 di approvazione del Regolamento concernente "Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni".

Atteso che:

- con D.P.R. 25 settembre 2020 n. 42 è stato modificato il Regolamento regionale sul trattamento economico dei Revisori dei conti dei Comuni approvato con D.P.G.R. 20 maggio 1993 n.7/L e successive modificazioni, stabilendo che *“Il compenso annuo lordo attribuibile al revisore unico degli enti di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica superiore a 20.000 abitanti, elevabile fino ad un massimo del 50 per cento negli altri enti”* e che tali importi sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge;
- in attuazione del citato comma 3 dell'articolo 206 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con deliberazione 15 giugno 2018 n. 1025 la Giunta provinciale ha definito i requisiti formativi necessari per lo svolgimento delle funzioni di Revisore negli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, stabilito i criteri e le modalità per l'organizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Provincia autonoma di Trento e istituito l'elenco provinciale contenente i nominativi delle persone in possesso dei requisiti necessari per poter svolgere le funzioni di Revisore degli Enti locali rientranti nel territorio della Provincia autonoma di Trento;
- la determinazione del Sostituto del Dirigente Generale del Dipartimento Enti Locali, Agricoltura e Ambiente n. 2428 di data 13 marzo 2025 ha approvato l’elenco provinciale dei Revisori dei conti degli Enti locali della Provincia autonoma di Trento valevole per il 2025, ed alla data odierna non risulta approvato l’elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali per l’anno 2026;
- l’iscrizione all’elenco di cui sopra, come da interpretazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, non costituisce requisito necessario ai fini dell’elezione a Revisore, ma possono essere eletti Revisori gli interessati che sono iscritti a livello regionale nel Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ovvero all’Ordine di dottori commercialisti e degli esperti contabili e che sono in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione 15 giugno 2018 n. 1025.

Richiamato l’art. 45 “Elezione dell’organo di revisione” del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 37 del Consiglio di Comunità del 20.12.2017 che stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

1. La revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri del consiglio di Comunità;
2. L’organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile continuativamente una sola volta;
3. Con deliberazione di elezione, il Consiglio fissa il compenso ed eventuali rimborsi spese spettanti al revisore, entro i limiti di legge.

Presa visione dell’avviso pubblico dd. 21.01.2026 prot. 742 con il quale il Presidente ha reso noto la necessità di nomina del Revisore dei conti della Comunità delle Giudicarie per il triennio 01.05.2026 – 30.04.2029 ed ha invitato tutti gli interessati a presentare la propria richiesta entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 febbraio 2026.

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato all’albo telematico e sul sito istituzionale della Comunità ed inviato all’Ordine Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto via pec.

Rilevato che entro il termine sono pervenute n. 17 manifestazioni di interesse alla nomina come da documentazione agli atti.

Evidenziato altresì che nell’avviso si chiedeva fra l’altro di indicare il compenso richiesto per l’espletamento dell’incarico, compreso il compenso per la redazione del parere al P.E.F., qualora richiesto dall’Ente.

Visto l’elenco allegato alla presente sub 1, come predisposto dal Servizio Finanziario con l’indicazione dei professionisti che hanno manifestato interesse alla nomina ed hanno presentato la documentazione richiesta, in cui è dichiarato il possesso dei requisiti previsti e l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Viste le richieste e i curriculum presentati e ritenuto appropriato valutare principalmente esperienza professionale negli enti locali e corrispettivo, considerando il numero degli incarichi come revisore presso enti pubblici pregressi ed attuali e un corrispettivo economicamente vantaggioso;

Viste le richieste e i curricula presentati, dimostranti la formazione ed esperienza professionale possedute e necessarie a supporto delle attività specialistiche e complesse di competenza che dovranno essere effettuate.

Dato atto che la nomina del Revisore dei conti ha natura strettamente fiduciaria per cui l'amministrazione può scegliere a suo insindacabile giudizio il professionista che reputa più idoneo a ricoprire tale incarico.

Udita la proposta del Presidente di nominare quale revisore dei conti della Comunità delle Giudicarie per il periodo 01.05.2026 – 30.04.2029 la dottoressa Lisa Valentini, tenuto conto della professionalità ed esperienza maturata dallo stesso nel settore dei conti pubblici, oltreché del fatto che lo stesso sta svolgendo tale incarico anche per altri Comuni con ampio soddisfacimento e riscontro da parte degli stessi, e valutato congruo il compenso richiesto a fronte della dimensione e della complessità dell'Ente.

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di individuare per il nuovo incarico triennale il corrispettivo annuale di € 3.500,00.- compresa la validazione del P.E.F. qualora richiesto dall'Ente, ed escluso contributi previdenziali e dell'Iva, oltre alle eventuali spese di viaggio.

Dato atto che:

- trattandosi di nomina obbligatoria, di organo istituzionale dell'ente, effettuata ai sensi del D.lgs. 267/2000 artt. 234 e seguenti e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia (art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 e art. 36 della L.R. n. 2/2016), la stessa, non essendo riconducibile alla fattispecie del contratto di appalto (Determinazione Anac n. 10/2010 p. 2), non rientra nel campo di applicazione del CIG di cui alla L. n. 136/2010;
- tra le "FAQ" rese disponibili dal MEF- Ragioneria Generale dello Stato, in relazione alle cause di esclusione del CIG nell'OPI, nel caso specifico, il quesito D1 riporta quanto segue: *"E' possibile indicare CONTRATTI_LAVORO come motivo di esclusione CIG per le fatture emesse dal Collegio dei Revisori"*.

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 37 del Consiglio di Comunità del 20.12.2017;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Presa visione della documentazione oggetto del presente provvedimento.

Con votazione espressa come indicato nell'allegato parte integrante di questo atto, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori designati in apertura di seduta.

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisore dei Conti della Comunità delle Giudicarie per il periodo 01.05.2026 – 30.04.2029 la dottoressa Lisa Valentini C.F. VLNLSI83E70C79AS.
2. Di atto che lo stesso, sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà acquisita agli atti, non si trova nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste ai sensi dell'art. 209 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige sopra richiamato e di rispettare il limite all'affidamento degli incarichi di cui all'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
3. Di dare atto che la validità della nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico.
4. Di attribuire al Revisore dei conti della Comunità delle Giudicarie il compenso annuo lordo di Euro 3.500,00 compresa la validazione del PEF - (IVA ed oneri e spese viaggio esclusi).
5. Di rinviare a successiva determinazione del Responsabile del Settore Finanziario l'impegno di spesa relativa al compenso e all'eventuale rimborso delle spese di viaggio.
6. Di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2019 n.
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e ss.mm. entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione il nominativo del soggetto a cui è affidato l'incarico di revisore dei conti sarà comunicato al Tesoriere, al Commissariato del Governo e alla Giunta provinciale.
8. Di dare evidenza che, avverso il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione da presentare al Consiglio della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale

---000*000---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

dott. Michele Carboni
f.to digitalmente